

R.G. n. 10/2021



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta dai coniugi:
FRACELLA SAMUELE, n. Nardò (LE) il 02/02/1979 (c.f. FRC SML 79B02 F842Q)
AMATO KARMILIA AUSILIA, n. in Ucraina il 13/08/1981 (c.f. MTAKML81M53Z138S)
entrambi residenti in San Mauro Pascoli (FC) Via Sarajevo n. 37, assistiti dall'avv. Walter Enzo PERSICHILLI presso il quale sono elettivamente domiciliati a Forlì via Bruni n. 34

Il Giudice

Visto il ricorso congiuntamente depositato in data 21/05/2021 da FRACELLA Samuele e AMATO Karmilia Ausilia ai sensi degli artt. 7-bis e 14-ter l. 3/2012 con richiesta di apertura della procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, dott.ssa Costanza Mariani, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Va innanzitutto rilevata l'ammissibilità della domanda congiunta da parte dei due coniugi, come ora consentito dall'art. 7-bis introdotto dalla l. 176/2020, il cui disposto si ritiene riferibile a



tutte le procedure di composizione della crisi, compresa quella liquidatoria, ferma la distinzione delle masse attive e passive.

Nulla quaestio sulla competenza, avendo i debitori la propria residenza a San Mauro Pascoli e dunque nel circondario di questo Tribunale.

In ordine ai requisiti di ammissibilità, se ne rileva la sussistenza.

I due debitori non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali.

Si osserva infatti che la ditta individuale di cui il Fracella è stato titolare (T.E.S.I.S. di Fracella Samuele) è cessata nel settembre 2019 con cancellazione dal Registro delle Imprese dal 25/10/2019, ed è quindi ampiamente decorso il termine annuale di fallibilità di cui all'art. 10 l.fall..

I ricorrenti non hanno inoltre fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 o subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis né, pertanto, frutto di precedente esdebitazione.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Come emerge dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore O.C.C. l'indebitamento complessivo ammonta a € 504.644,48 di cui € 381.930,88 in via privilegiata, interamente riconducibile alla pregressa attività d'impresa svolta dal Fracella e al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile cointestato ai due coniugi (con residuo dovuto di € 173.787,19), mentre il patrimonio familiare è costituito dalla proprietà dell'immobile sito a San Mauro Pascoli via Sarajevo, attualmente adibito ad abitazione familiare, del valore stimato di ca.€ 222.000 ma gravato da ipoteca, dall'autovettura Volvo V60, tg. EM637CN, immatricolata nel 2013 ed oggetto di pignoramento esattoriale, del valore stimato in € 12.000 e dal reddito da lavoro dei due coniugi, con un'entrata netta media mensile di € 2.700, con il quale devono provvedere al mantenimento proprio e dei due figli minori di 9 e 12 anni.



Non è dunque dubitabile che i debitori si trovino in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui gli stessi dispongono, non sia in alcun modo sufficiente per far fronte ai debiti accumulati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la completa ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Costanza Mariani, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni: da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è interamente legata all'andamento dell'attività imprenditoriale svolta in forma individuale dal Fracella con la ditta T.E.S.I.S. operante nel settore dei lavori edili, stradali e scavi, costituita nel 2007 e poi cessata nel 2019, nonché all'accensione nel 2017 del mutuo ipotecario per l'acquisto e ristrutturazione della casa. L'eccesso di indebitamento in cui si è venuto a trovare non appare dunque imputabile a negligenza dei due debitori e non vi sono elementi per affermare che i debiti siano stati contratti con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata al negativo andamento dell'attività imprenditoriale, svolta sin dal 2007 e che è stato l'unico sostentamento familiare, che ha indotto il Fracella a cessarla nel 2019 e a reperire un rapporto di lavoro subordinato, con l'aiuto anche della moglie che, con la crescita dei due figli, ha iniziato dal 2018 a prestare lavoro ancorché saltuario;

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: non vi sono protesti o carichi pendenti, salvo il pignoramento mobiliare esattoriale dell'autovettura ottenuto da Agenzia delle Entrate-Riscossione a fronte del rilevante debito erariale.

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è



stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori o atti dispositivi, a parte la vendita della precedente abitazione nel 2017 il cui ricavato è stato interamente utilizzato per estinguere il mutuo ipotecario;

e) **giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** il gestore dell'O.C.C., previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato sotto la propria responsabilità la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati esposti.

La domanda di liquidazione proposta dai due coniugi è dunque ammissibile.

L'apertura della liquidazione comporterà la messa a disposizione dei creditori dell'unico bene immobile in comproprietà dei due coniugi, dell'autovettura e degli ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di prevista durata minima della procedura, nonché di quota parte degli stipendi percepiti. Con la liquidità ricavata attraverso una ordinata attività di liquidazione mediante procedure competitive, il nominando Liquidatore procederà al pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio*, previa verifica dei loro crediti ed esatta ricostruzione del passivo.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), si osserva innanzitutto che la determinazione compete al Giudice delegato, non essendo vincolato dalla somma indicata dai ricorrenti. Va inoltre precisato che l'ammontare delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare indicate in ricorso in € 2.420, contiene anche l'importo di € 600 per il canone di locazione di cui dovranno farsi carico i due ricorrenti. Tale costo peraltro graverà sulla famiglia solo al momento dell'aggiudicazione dell'immobile e non può pertanto essere incluso tra le spese mensili. Pertanto, con tale precisazione e, salva rideterminazione all'esito della vendita dell'immobile, tenuto conto dei redditi familiari dell'ultimo triennio e di quelli prevedibili, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità del nucleo familiare, per le necessità di mantenimento, l'importo netto mensile di € 2.000,00 dovendo invece mettere a disposizione del Liquidatore tutte le ulteriori somme percepite, eccedenti tale limite e in ogni caso non inferiore a € 200 mensili, per tutta la durata prevista della



procedura, con riserva di rideterminare il limite reddituale al mutare delle condizioni o in esito alla vendita dell'immobile in base all'effettiva spesa per l'affitto.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni dei coniugi **FRACELLA SAMUELE**, n. Nardò (LE) il 02/02/1979 (c.f. FRC SML 79B02 F842Q) e **AMATO KARMILIA AUSILIA**, n. in Ucraina il 13/08/1981 (c.f. MTAKML81M53Z138S), residenti in San Mauro Pascoli (FC) Via Sarajevo n. 37

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa **COSTANZA MARIANI**, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forli-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;



che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando i debitori a continuare ad abitare nell'immobile fino alla sua aggiudicazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

FISSA

il limite di cui all'art. 14-*ter* comma 6 lett. b) che i due debitori potranno trattenere per le necessità familiari nella somma di € 2.000 netti mensili, dovendo mettere a disposizione del Liquidatore tutte le somme percepite, eccedenti tale limite, e in ogni caso un importo non inferiore a € 200 mensili, per i prossimi quattro anni, salva modifica e rideterminazione dell'importo al momento della vendita della casa familiare ovvero in caso di significativa modifica delle condizioni reddituali della famiglia di cui i debitori e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta



comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che i debitori dovranno versare mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni o incasso di crediti;

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies*;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire, sostituendosi ai debitori, le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;

Si comunichi all'istante, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.

Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 4 giugno 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

